

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**176 / 2026 del 27/05/2026**

Oggetto: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INERENTE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DI AREU.

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INERENTE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DI AREU.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO che, nel corso del 2020, AREU ha avviato una parziale esternalizzazione di servizi attraverso una convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito ASST), al fine di ottenere un supporto amministrativo e di consulenza per alcune attività inerenti alla gestione del personale;

CONSIDERATO che tale collaborazione, nel corso dell'anno 2023, è stata nuovamente rinnovata dalle parti, sino al 30.04.2026;

DATO ATTO che a seguito dell'esito positivo della collaborazione suddetta, si conviene di procedere al rinnovo della convenzione per il predetto servizio amministrativo relativo alle risorse umane, con l'ASST che, con nota Prot. AREU 14928/2026, si è resa nuovamente disponibile a prendere in carico l'attività per il tramite delle conoscenze e competenze professionali del proprio personale;

TENUTO CONTO che la convenzione in parola prevede i seguenti obblighi per le Parti:

- l'ASST si impegna a:
 - prestare attività di supporto amministrativo-economico finalizzato allo

svolgimento delle funzioni connesse alla gestione del trattamento previdenziale del personale dipendente di AREU;

- supportare AREU in merito all'istruttoria e agli aspetti legali di eventuali controversie e azioni giudiziarie e stragiudiziali per danni – diretti e indiretti - che l'ASST, attraverso il suo personale, dovesse cagionare a terzi nell'esercizio delle funzioni delegate riconducibili ad errori o comportamenti non conformi alla normativa o alle scelte strategiche e agli atti adottati da AREU;
- AREU si impegna a:
 - condividere i fascicoli del personale, anche attraverso strumenti informatici, al fine di agevolare la gestione delle pratiche e lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
 - corrispondere ad ASST una spesa annua totale pari ad € 12.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario;

DATO ATTO che la convenzione ha durata triennale e decorre dal giorno 1 maggio 2026, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il rinnovo della convenzione tra AREU e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto il supporto nell'attività di gestione amministrativa inerente al trattamento previdenziale del personale di AREU, attraverso le competenze, l'esperienza e la professionalità del personale in servizio presso l'ASST stessa;
2. di prendere atto che la convenzione, prevede i seguenti obblighi per le Parti:
 - l'ASST si impegna a:
 - prestare attività di supporto amministrativo-economico finalizzato allo svolgimento delle funzioni connesse alla gestione del trattamento previdenziale del personale dipendente di AREU;
 - supportare AREU in merito all'istruttoria e agli aspetti legali di eventuali controversie e azioni giudiziarie e stragiudiziali per danni – diretti e indiretti - che l'ASST, attraverso il suo personale, dovesse cagionare a terzi nell'esercizio delle funzioni delegate riconducibili ad errori o comportamenti non conformi alla normativa o alle scelte strategiche e agli atti adottati da AREU;

- AREU si impegna a:
 - condividere i fascicoli del personale, anche attraverso strumenti informatici, al fine di agevolare la gestione delle pratiche e lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
 - corrispondere ad ASST una spesa annua totale pari ad € 12.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario;
- 3. di stabilire che la convenzione ha durata triennale e decorre dal giorno 1 maggio 2026, con esclusione del tacito rinnovo;
- 4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa annua totale pari ad € 12.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario, la quale viene contabilizzata nel Bilancio di esercizio degli anni 2026-2027-2028-2029 al conto n. 30.20.32.72 "ALTRI SERVIZI NON SANITARI ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE" della contabilità dell'Agenzia;
- 5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
- 6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

RELATIVE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DI AREU

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Viale Monza n. 223 – 20126 Milano, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata ASST), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA 11390840152, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
3. AREU ha provveduto ad effettuare un'analisi organizzativa interna in merito ai servizi amministrativi e, in particolare, relativamente a quelli in capo alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

4. la Direzione Strategica di AREU ha espresso l'esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione e sinergia con altri Enti del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL) per migliorare la qualità e l'efficienza del servizio, per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare le risorse tecnologiche, materiali e umane, determinando economie di processo;

5. AREU ha avviato, nel corso del 2020, una parziale esternalizzazione di servizi attraverso una convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, al fine di ottenere un supporto amministrativo e di consulenza per alcune attività inerenti la gestione del personale;

6. tale collaborazione, nel corso dell'anno 2023, è stata nuovamente rinnovata dalle Parti, sino al 30.04.2026;

7. a seguito dell'esito positivo della collaborazione suddetta, l'ASST si è resa nuovamente disponibile a prendere in carico l'attività in parola, per il tramite delle conoscenze e competenze professionali del proprio personale, pertanto, si conviene di procedere al rinnovo della convenzione per il supporto e la gestione delle attività relative al trattamento previdenziale del personale di AREU.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'ASST si impegna, nei confronti di AREU, a prestare attività di supporto giuridico-amministrativo-economico finalizzato allo svolgimento delle funzioni connesse alla gestione del trattamento previdenziale del personale dipendente di AREU stessa.

Art. 3 Modalità di svolgimento

L'attività di cui al precedente art. 2 è realizzata in maniera associata e coordinata

secondo quanto stabilito nella presente convenzione. Permangono in capo alla

Direzione di AREU l'autonomia gestionale e le scelte strategiche sottese agli atti che

scaturiscono a seguito dei procedimenti amministrativi gestiti dall'ASST. L'adozione

di tali atti rimane in carico ad AREU.

In particolare, il personale dedicato all'attività prevista dalla convenzione mantiene

un rapporto organico con l'ASST e un rapporto funzionale con AREU. Il rapporto

funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Ai fini del coordinamento costante delle attività tra le aziende convenzionate è

individuato un referente presso ogni azienda. Il servizio si svolgerà prioritariamente

presso l'ASST.

La convenzione ha come oggetto l'attività di gestione amministrativa inerente al

trattamento previdenziale del personale, da svolgersi secondo quanto previsto

dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

AREU si impegna a condividere i fascicoli del personale, anche attraverso strumenti

informatici, al fine di agevolare la gestione pratiche e lo svolgimento dell'attività

sopradescritta.

I rapporti tra AREU e ASST devono rispettare un modello relazionale,

gerarchicamente definito, che viene formalmente stabilito tra le Parti.

Le modalità e le tempistiche di gestione dell'attività oggetto della presente

convenzione vengono definite e formalizzate tra le Parti tramite scambio di idonea

corrispondenza.

Art. 4 Condizioni economiche e trattamento del personale

L'ASST si impegna a fornire la collaborazione a favore di AREU mettendo a

disposizione il proprio personale, secondo le mansioni del profilo professionale di

appartenenza, nel rispetto dell'incarico assegnato.

L'impiego dei dipendenti dell'ASST in attività svolte a favore di AREU non dà luogo né a un rapporto di lavoro subordinato, né alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'ASST, né a un trasferimento o ad una mobilità. Il personale coinvolto nell'esecuzione della convenzione resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza.

Per le predette prestazioni rese AREU corrisponde all'ASST un compenso annuo totale pari a Euro 12.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario. Nessun pagamento diretto deve essere effettuato al personale coinvolto, a nessun titolo, da parte di AREU, la quale è tenuta a versare tutti i compensi direttamente ed integralmente all'ASST.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'AREU.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, AREU, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida**.

La S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell'ASST trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese

dall'ASST Niguarda, la rendicontazione delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, per la relativa fatturazione.

AREU si impegna a versare quanto indicato al capoverso precedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa dall'ASST.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 Responsabilità

È responsabilità esclusiva dell'ASST l'assolvimento di tutti gli obblighi giuridici connessi all'attività delegata di cui all'art. 2, derivanti dalla normativa, nonché la regolarità dell'iter conseguente ai provvedimenti adottati da AREU.

AREU si fa carico di gestire, con il supporto dell'ASST per quanto riguarda l'istruttoria e gli aspetti legali, eventuali controversie e azioni giudiziarie e stragiudiziali, per danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che l'ASST, attraverso il suo personale, dovesse cagionare a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni delegate, riconducibili ad errori o comportamenti del personale non conformi alla normativa o alle scelte strategiche definite e agli atti formali adottati da AREU.

È fatta salva la facoltà di AREU di rivalersi su ASST per il rimborso degli oneri sostenuti o di pattuire con la stessa forme alternative di indennizzo.

L'ASST assume su di sé ogni responsabilità in merito al corretto uso del Programma di Gestione del Personale.

Tutte le richieste di terzi riconducibili alle attività delegate di cui all'art. 2 assegnate

all'ASST con la presente convenzione vengono dalla stessa presa in carico e gestite, ferma restando la disponibilità di AREU a fornire tutta la necessaria collaborazione.

Rimane in capo ad AREU l'onere di fornire un riscontro a tali richieste.

Art. 6 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.

Art. 7 Durata

La presente Convenzione ha durata triennale e decorre dal giorno **1 maggio 2026**, con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per ASST: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR"). Ciascuna

Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per i trattamenti dei dati personali pubblicata sui rispettivi siti istituzionali. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679). Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti riconoscono e accettano che ASST – per il tramite del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione – ha accesso a dati personali di titolarità di AREU. Pertanto, AREU nomina ASST quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante specifico atto di nomina, con esclusivo riferimento alle prestazioni

erogate dal personale impiegato nelle attività in oggetto.

Art. 9 Imposte e oneri

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico di AREU. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 10 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 12 Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.

Dott. Massimo Lombardo

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nell'art. 10 (Controversie) inerente alla definizione del Foro.

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.

Dott. Massimo Lombardo

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli